

REGOLAMENTO (CE) N. 1486/2003 DELLA COMMISSIONE
del 22 agosto 2003
che istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile
(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

CAPO I

OBIETTIVI E DEFINIZIONI

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce norme comuni per la sicurezza dell'aviazione civile⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

Articolo 1

Oggetto

considerando quanto segue:

Il presente regolamento istituisce procedure per lo svolgimento di ispezioni della Commissione ai fini di controllare l'applicazione da parte degli Stati membri del regolamento (CE) n. 2320/2002 in ogni Stato membro e in ogni aeroporto.

(1) Per controllare l'applicazione da parte degli Stati membri del regolamento (CE) n. 2320/2002, la Commissione deve effettuare ispezioni sei mesi dopo l'entrata in vigore del suddetto regolamento. L'organizzazione di ispezioni sotto la supervisione della Commissione è necessaria per verificare l'efficacia dei programmi nazionali per il controllo di qualità della sicurezza dell'aviazione civile.

Tali ispezioni sono condotte in modo trasparente, efficace, armonizzato e coerente.

Articolo 2

Definizioni

(2) La Commissione deve coordinare con gli Stati membri il programma e la preparazione delle ispezioni della Commissione. I gruppi di ispezione della Commissione devono comprendere controllori nazionali qualificati messi a disposizione dagli Stati membri.

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(3) Le ispezioni della Commissione devono essere eseguite secondo una procedura predefinita e con una metodologia standardizzata.

1) «autorità competente»: l'autorità nazionale designata dallo Stato membro, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2320/2002;

(4) Le informazioni sensibili relative alle ispezioni devono essere trattate come informazioni classificate.

2) «ispezione della Commissione»: esame effettuato dagli ispettori della Commissione sui controlli di qualità, sulle misure, procedure e installazioni di sicurezza dell'aviazione civile esistenti, per accertarne la conformità al regolamento (CE) n. 2320/2002;

(5) La Commissione deve tener conto dell'attività degli Stati membri e rivedere le attività, le procedure, i programmi di addestramento e gli impianti delle organizzazioni intergovernative per sfruttare nel modo più razionale le conoscenze e le risorse tecniche e conseguire un approccio armonizzato e collaborativo nel settore della sicurezza dell'aviazione civile, ogniquale volta possibile.

3) «ispettore della Commissione»: dipendente della Commissione adeguatamente qualificato ovvero controllore nazionale cui la Commissione abbia conferito mandato di effettuare ispezioni per la sicurezza dell'aviazione civile;

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2320/2002,

4) «comitato»: comitato istituito dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2320/2002;

5) «carezza»: mancata conformità ai requisiti di sicurezza dell'aviazione civile di cui al regolamento (CE) n. 2320/2002;

6) «controllore nazionale»: dipendente di uno Stato membro avente qualifica di controllore della sicurezza dell'aviazione civile ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1217/2003⁽²⁾;

7) «test»: una prova delle misure di sicurezza dell'aviazione civile, con la quale è simulata l'intenzione di commettere un atto illecito, allo scopo di verificare l'efficienza di esecuzione delle misure di sicurezza esistenti.

⁽¹⁾ GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 44.

CAPO II

REQUISITI GENERALI*Articolo 3***Cooperazione degli Stati membri**

1. Fatte salve le responsabilità della Commissione, gli Stati membri collaborano con la Commissione nell'esecuzione dei suoi compiti ispettivi. Tale cooperazione riguarda le fasi di preparazione, controllo, relazione.
2. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché sia garantita la riservatezza della notifica di un'ispezione per non compromettere la procedura ispettiva.

*Articolo 4***Esercizio dei poteri della Commissione**

1. Gli Stati membri garantiscono che gli ispettori della Commissione siano posti in grado di esercitare le loro funzioni di ispezione delle attività relative alla sicurezza dell'aviazione civile, svolte dalle autorità competenti a norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 e da qualunque altro soggetto tenuto ad osservare detto regolamento.
2. Gli Stati membri garantiscono che gli ispettori della Commissione, a richiesta, abbiano accesso alla seguente documentazione:
 - a) programma nazionale per la sicurezza dell'aviazione civile, incluso il programma nazionale di formazione alla sicurezza dell'aviazione civile;
 - b) programma nazionale per il controllo di qualità della sicurezza dell'aviazione civile;
 - c) programmi specifici per la sicurezza degli aeroporti e dei vettori aerei; e
 - d) i risultati dei controlli di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2320/2002.
3. In caso di difficoltà riscontrate dagli ispettori della Commissione nell'espletamento dei loro compiti, gli Stati membri interessati assistono la Commissione con ogni strumento di loro competenza, affinché essa possa eseguire pienamente il suo compito.

*Articolo 5***Partecipazione di controllori nazionali alle ispezioni della Commissione**

1. Gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione controllori nazionali per partecipare alle ispezioni della Commissione e alle attività di preparazione e di relazione connesse.
2. I controllori nazionali non possono partecipare alle ispezioni della Commissione nello Stato membro di cui sono dipendenti.
3. Gli Stati membri forniscono alla Commissione l'elenco dei controllori nazionali ai quali la Commissione può richiedere di partecipare ad una ispezione.

Tale elenco è aggiornato, almeno con cadenza annuale, entro la fine di giugno e per la prima volta entro due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. La Commissione trasmette al comitato gli elenchi di cui al paragrafo 3.
5. Almeno due mesi prima della prevista data di inizio di un'ispezione la Commissione richiede alle autorità competenti informazioni circa la disponibilità di controllori nazionali per lo svolgimento dell'ispezione stessa.
6. Le spese relative alla partecipazione dei controllori nazionali alle attività ispettive della Commissione sono a carico della Commissione, nel rispetto delle norme comunitarie vigenti in materia.

*Articolo 6***Criteri di selezione degli ispettori della Commissione**

1. Per essere abilitati ad eseguire le ispezioni gli ispettori della Commissione devono aver completato con successo apposita formazione.

Detta formazione:

- a) è riconosciuta dalla Commissione;
 - b) è seguita all'inizio e in seguito periodicamente;
 - c) garantisce uno standard di prestazioni adeguate allo scopo di controllare che l'esecuzione delle misure di sicurezza sia conforme al regolamento (CE) n. 2320/2002.
2. La Commissione assicura che gli ispettori della Commissione soddisfino i criteri di cui al paragrafo 1 e abbiano sufficiente esperienza teorica e pratica.

CAPO III

PROCEDURE PER LO SVOLGIMENTO DI ISPEZIONI DELLA COMMISSIONE*Articolo 7***Notifica delle ispezioni**

1. La Commissione comunica la data dell'ispezione con un preavviso di almeno due mesi all'autorità competente per il territorio in cui l'ispezione avrà luogo.
2. Quando un aeroporto deve essere ispezionato la Commissione ne informa l'autorità competente.
3. Nell'informare dell'ispezione le autorità competenti, la Commissione trasmette un questionario preliminare all'ispezione stessa, da compilarsi a cura dell'autorità competente, nonché richiede la trasmissione dei documenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

Il questionario compilato e i documenti richiesti sono trasmessi alla Commissione entro sei settimane dal ricevimento della notifica di ispezione.

*Articolo 8***Preparazione delle ispezioni**

1. Gli ispettori della Commissione effettuano attività preparatorie per garantire l'efficienza, l'accuratezza e la coerenza delle ispezioni.
2. La Commissione fornisce all'autorità competente i nomi degli ispettori incaricati delle ispezioni e altre informazioni utili.
3. Per ogni ispezione l'autorità competente nomina un coordinatore che provvede alle disposizioni pratiche connesse alle attività di ispezione da eseguire.

*Articolo 9***Svolgimento delle ispezioni**

1. Per verificare la conformità ai requisiti di sicurezza dell'aviazione civile di cui al regolamento (CE) n. 2320/2002 è impiegata una metodologia standard.
2. Gli Stati membri curano che gli ispettori della Commissione siano accompagnati durante l'intero svolgimento dell'ispezione.
3. Gli ispettori della Commissione sono muniti di un documento di riconoscimento che autorizza le ispezioni per conto della Commissione e di un tesserino di riconoscimento aeroportuale che consente loro l'accesso a tutti i luoghi necessari all'ispezione.
4. Le prove sono effettuate soltanto previa notifica e dietro consenso dell'autorità competente ed in stretta cooperazione con la stessa, al fine di garantirne la sicurezza ed efficacia.
5. Fatto salvo l'articolo 10, gli ispettori della Commissione forniscono immediatamente un resoconto verbale informale, ogni qualvolta ciò risulti adeguato e praticabile, dei risultati delle loro verifiche. L'autorità competente è in ogni caso informata senza ritardo di qualunque carenza grave constatata a seguito dell'ispezione della Commissione.

*Articolo 10***Relazione di ispezione**

1. Entro sei settimane dal completamento dell'ispezione la Commissione trasmette all'autorità competente una relazione di ispezione.

L'autorità competente riferisce agli organismi sottoposti ad ispezione gli elementi che li riguardano.

2. La relazione indica gli elementi accertati durante l'ispezione e le carenze.

La relazione contiene eventuali raccomandazioni relative ad azioni correttive.

3. Nel valutare l'esecuzione del regolamento (CE) n. 2320/2002 si applica il seguente sistema di classificazione:

- a) pienamente conforme;
- b) conforme, ma si auspica un miglioramento;
- c) non conforme, sono presenti carenze minori;
- d) non conforme, sono presenti gravi carenze;
- e) non applicabile;
- f) non confermato.

*Articolo 11***Risposta dell'autorità competente**

Entro tre mesi dalla spedizione della relazione di ispezione, l'autorità competente trasmette per iscritto alla Commissione una risposta alla relazione che:

- a) tiene conto dei risultati e delle raccomandazioni; e
- b) fornisce un piano di azione, specificando le azioni e i termini per eliminare ogni carenza riscontrata.

Laddove la relazione d'ispezione non evidenzia carenze, non è richiesta alcuna risposta.

*Articolo 12***Azione della Commissione**

La Commissione adotta una delle seguenti misure nel caso di carenze e dopo aver ricevuto la risposta dallo Stato membro:

- a) trasmette osservazioni all'autorità competente o richiede ulteriori spiegazioni per chiarire tutta o parte della risposta;
- b) effettua un controllo per verificare l'attuazione delle azioni correttive, con termine di preavviso minimo di due settimane;
- c) avvia una procedura di infrazione contro lo Stato membro interessato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI*Articolo 13***Informazioni sensibili**

Fatto salvo l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2320/2002, la Commissione tratta i dati sensibili relativi all'ispezione come informazioni classificate.

*Articolo 14***Programma di ispezione della Commissione**

1. La Commissione chiede il parere del comitato sulle priorità di attuazione del programma di ispezioni.
2. La Commissione informa regolarmente il comitato dell'attuazione del programma di ispezioni e dei risultati delle valutazioni.

*Articolo 15***Informazioni delle autorità competenti sulle carenze gravi**

Qualora durante un'ispezione si riscontri una grave carenza che si ritiene possa avere un impatto significativo sul livello generale della sicurezza dell'aviazione civile nella Comunità, la Commissione informa immediatamente le autorità competenti.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2003.

*Articolo 16***Coordinamento con organizzazioni intergovernative**

Nella pianificazione del programma ispettivo la Commissione tiene conto dei controlli di sicurezza programmati o effettuati recentemente da organizzazioni intergovernative per garantire la generale efficacia delle varie attività di ispezione e di controllo di sicurezza.

*Articolo 17***Riesame**

Entro il 31 luglio 2005 e in seguito con cadenza regolare la Commissione esamina l'efficacia del suo sistema ispettivo e in particolare la coerenza dello stesso con le attività svolte nel settore dalle organizzazioni intergovernative.

*Articolo 18***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente
